

RASSEGNA - PRASSI RELATIVE ALLA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE

di Elisa Fagnani

(aggiornato al 20 ottobre 2017)

Sommario: Premessa. – 1. Il conferimento dell’incarico di Direttore generale: aspetti formali. – 2. La revoca dell’incarico. – 3. Requisiti, incompatibilità e inconfiribilità dell’incarico. – 4. Compiti e funzioni attribuiti al Direttore generale. – Appendice (*Le previsioni statutarie e regolamentari degli atenei*)

Premessa

La presente rassegna ha ad oggetto le prassi amministrative delle università, come desumibili dalle fonti di ateneo, relativamente alla figura del Direttore generale. Come noto, la legge di riforma dell’università n. 240/2010 (cd. Legge Gelmini) ha infatti previsto la sostituzione della Direttore amministrativo con la figura del Direttore generale, annoverandolo tra gli organi necessari di ateneo.

In particolare, l’indagine coinvolge 21 Atenei (ambito soggettivo) e ha ad oggetto (ambito oggettivo):

1) i profili formali connessi al conferimento dell’incarico, quali la durata dell’incarico, le modalità di conferimento e di revoca dello stesso;

2) i requisiti previsti per il conferimento dell’incarico, i casi di inconfiribilità e incompatibilità;

3) i compiti e le funzioni assegnati al Direttore generale dai singoli atenei.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo dell’indagine, è stato individuato un “campione” di 21 università, rappresentativo degli Atenei sotto due punti di vista: dimensionale, poiché vengono esaminate le prassi attuative non solo dei “mega Atenei” (aventi più di 40 mila studenti iscritti) e dei “grandi Atenei” (aventi dai 20 ai 40 mila studenti iscritti), ma anche dei “medi Atenei” (aventi dai 10 ai 20 mila studenti iscritti) e dei “piccoli Atenei” (aventi meno di 10 mila studenti iscritti); geografico, in quanto vengono analizzate le previsioni statutarie delle Università del Nord Italia, del Centro e del Sud della Penisola. Al criterio dimensionale e a quello geografico, si affianca, inoltre, quello di specialità, posto che l’indagine pone sotto la “lente di ingrandimento”, oltre alle Università generaliste, anche 3 università politecniche.

Nello specifico, la ricerca coinvolge le seguenti Università: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Torino (MEGA ATENEI);

Università degli Studi di Genova, Università degli studi Roma Tre, Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti e Pescara, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli studi di Messina (GRANDI ATENEI); Università degli Studi di Bergamo, Università del Salento, Università degli Studi Brescia (MEDI ATENEI); Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Foggia, Università di Camerino, Università per Stranieri di Perugia, Università degli Studi di Teramo (PICCOLI ATENEI); Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, Università IUAV di Venezia (POLITECNICI).

Sul piano metodologico, le prassi attuative vengono analizzate attraverso l'esame e il confronto delle previsioni statutarie e dei regolamenti universitari, laddove adottati dagli atenei, circa gli ambiti sopra elencati. Vengono inoltre presi in esame alcuni degli avvisi pubblici emanati dagli atenei negli ultimi anni, concernenti il conferimento dell'incarico di direttore generale. Rispetto a ciascun ambito esaminato, viene dapprima definita la cornice della normativa statale e, in seguito, le prassi attuative, ponendo in evidenza i punti di continuità e di discontinuità fra le scelte adottate dai diversi atenei.

1. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale: aspetti formali

La cd. Legge Gelmini ha previsto un generale riassetto degli organi di ateneo, individuando, tra gli organi necessari, anche il Direttore generale in sostituzione della figura del Direttore amministrativo (l. n. 240/2010, art. 2, c. 1). Rispetto a tale nuovo organo, la legge stessa prevede che sia il Consiglio di amministrazione a conferire l'incarico, "su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico", e che egli debba essere scelto "tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali". Tale incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile (art. 2, c. 1, lett. n).

Come evidente, la lettera della legge ha inteso mantenere il contratto a termine per tale incarico, così come già a suo tempo era stato previsto per il Direttore amministrativo, a partire dal 1997. Circa la durata, gli statuti hanno provveduto a disciplinare in vario modo tale aspetto, attenendosi alla durata massima di quattro anni, ma la maggior parte delle università oggetto di indagine ha stabilito che gli incarichi siano al massimo triennali.

Hanno infatti previsto che l'incarico non possa essere superiore a tre anni le università di Padova, Milano-Bicocca, Bergamo, Torino, Chieti e Pescara, Catania, Messina, Teramo, Perugia (Stranieri), Napoli Federico II, IUAV di Venezia e i politecnici di Milano e di Bari. A

questi si è aggiunta recentemente l'Università di Genova, la quale, con la riforma dello Statuto intervenuta nel giugno 2017, ha così modificato la durata massima, in precedenza stabilita in 4 anni. L'università di Camerino specifica che l'incarico "non può avere durata inferiore a tre anni né eccedere il termine di quattro", mentre le altre università rientranti nel campione di indagine hanno previsto negli statuti la durata massima di 4 anni. Dall'esame di alcuni avvisi pubblici è emerso come alcune di esse, stabilito per via statutaria un quadriennio come durata massima, nella prassi abbia scelto di conferire incarichi di durata inferiore, di 3 anni (La Sapienza, Avviso 4 settembre 2017) ovvero di 2 anni (Università di Foggia, Avviso 23 dicembre 2015).

Circa la determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale, è nuovamente la legge di riforma dell'università a stabilire che sia definito "in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (...) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". I criteri e parametri cui attualmente i Consigli di amministrazione delle università devono conformarsi sono contenuti nel DM del 30 marzo 2017, n. 197. Tale provvedimento ha stabilito sei fasce di appartenenza, cui corrisponde, per ciascuna, un *range* retributivo: entro l'intervallo di retribuzione minima e massima indicato per la specifica fascia di riferimento, la retribuzione da corrispondere viene proposta dal Rettore al Consiglio di amministrazione, tenendo conto del profilo e dell'esperienza professionale. La determinazione della fasce di appartenenza è operata in base a criteri, per lo più dimensionali, riferiti all'ateneo (quali l'importo del FFO assegnato all'ateneo, il numero di studenti e le unità di personale di ruolo in servizio).

Rispetto alle modalità di conferimento dell'incarico, come anticipato, la legge di riforma stabilisce solamente che tale conferimento sia operato "da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico", e che la figura del Direttore generale sia da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

Pertanto, la legge ha lasciato all'autonomia statutaria e regolamentare la scelta circa l'effettiva modalità attraverso cui il Rettore debba formulare la proposta del soggetto cui conferire l'incarico in questione, oltre ai meccanismi di conferimento dell'incarico da parte del Consiglio di amministrazione.

Si rinviene, tuttavia, un'ampissima omogeneità tra gli statuti, i quali si sono limitati per lo più a riportare la lettera della legge. L'unico spunto di differenziazione è rinvenibile nella previsione di una selezione pubblica per l'individuazione del soggetto che viene proposto per l'incarico. Come si dirà oltre, tale previsione non è contenuta in tutti gli statuti esaminati,

cionondimeno la realizzazione della selezione pubblica può considerarsi una prassi attuata a livello diffuso dagli atenei. Infatti, negli ultimi anni, sono state avviate numerose selezioni pubbliche volte all'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, come si evince per esempio dal sito del CODAU (Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie) in cui è data pubblicità delle selezioni avviate (oltre una dozzina solo nell'ultimo biennio).

In generale, le indicazioni circa il conferimento dell'incarico sono molto limitate e rinvenibili nelle sole fonti statutarie; solo alcuni atenei hanno infatti ulteriormente precisato le specifiche modalità di conferimento. Mentre l'Università di Teramo, di Catania e di Padova le hanno previste nel regolamento generale di ateneo, l'Università di Messina ha adottato un regolamento universitario *ad hoc*.

Ad ogni modo, nei casi in cui è prevista una selezione pubblica, essa si attua secondo diverse modalità. In alcuni casi, infatti, essa è prevista nel solo qualora si intenda scegliere il Direttore generale al di fuori dell'amministrazione universitaria, come le Università di Torino e Roma Tre. Come si dirà oltre, quest'ultima prevede infatti che tale selezione avvenga solo nei confronti di dirigenti di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica, non ammettendo alla selezione candidati esterni alla pubblica amministrazione, quali i dirigenti provenienti del settore privatistico.

In altri casi, è previsto l'avviso pubblico come meccanismo per la formazione di una rosa di candidature (Politecnico di Bari, Università di Padova e del Salento), ovvero è prevista la selezione pubblica come procedura eventuale, come nel caso dell'Università per Stranieri di Perugia. Quest'ultima infatti, prevede nello Statuto che l'incarico sia conferito "a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, individuata *anche* con selezione pubblica". Nella prassi, l'ateneo perugino ha di fatto emanato un apposito avviso pubblico, il quale nello specifico era volto alla "acquisizione di manifestazioni di interesse" (Avviso pubblico del 6 settembre 2012).

Tra le università che hanno stabilito di utilizzare esclusivamente una procedura di selezione pubblica (IUAV di Venezia, Università del Salento, di Messina, di Teramo, Politecnico di Bari), alcune di esse hanno espressamente previsto anche la nomina di una commissione.

Nel caso dell'Università di Messina, il Rettore ha la facoltà di designare, con proprio decreto, una commissione di cui avvalersi per la verifica del possesso dei requisiti e dei titoli da parte dei candidati (così come stabilito dal "Regolamento conferimento incarico di direttore generale", art. 4).

Nel caso dell'Università degli Studi di Teramo, invece, la procedura è maggiormente dettagliata e prevede obbligatoriamente la nomina della Commissione. Il Regolamento generale di ateneo (art. 20) prevede, infatti, che “successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature indicato nel bando, il Rettore nomina, con proprio decreto, la commissione di selezione, composta da tre componenti, di cui almeno due provenienti dai ruoli dell'Università. La Commissione (...) esamina le domande e la allegata documentazione e predispone un elenco di nominativi, formulando un giudizio sintetico su ciascuno di essi, che trasmette senza indugio al Rettore e al Senato accademico”. È ivi inoltre precisato che la commissione debba terminare i propri lavori entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Infine, il regolamento dettaglia anche la procedura di emanazione del bando e i relativi termini di adempimento: “Il bando è pubblicato sul sito web dell'Università e contiene l'indicazione dei requisiti richiesti, dei titoli valutabili, nonché del termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle candidature. Entro il termine indicato nel bando, ogni interessato può presentare, con le modalità ivi previste, domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Rettore. Scaduto il termine indicato nel bando, l'elenco dei candidati e dei relativi curricula è pubblicato sul sito web di Università. Nei successivi cinque giorni, ciascun candidato può ritirare la propria domanda”.

Infine, si segnala che tra le università che non hanno espressamente previsto nel proprio statuto la selezione pubblica per la scelta della persona cui conferire l'incarico, ve ne sono alcune che, nella prassi concreta, hanno comunque indetto una selezioni pubbliche (università di Bergamo, di Milano-Bicocca, di Catania e La Sapienza) ovvero emanato avvisi di indagine conoscitiva, al fine di dare trasparenza al procedimento, quali l'Università di Genova (Avviso 14 aprile 2017). Nel caso da ultimo citato, l'intento esplicito dell'avviso rettorale è stato quello di consentire agli interessati di manifestare la propria disponibilità, fermo restando che: “Il rettore si riserva di valutare eventuali altri interessati, anche al di fuori del novero di quelli che avranno risposto al presente avviso”.

Rispetto all'eventuale espletamento di apposita selezione pubblica, giova considerare un recente orientamento giurisprudenziale (Ord. TAR Catania, Sez. I, n. 510/2017) avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Direttore generale di un ateneo classificato come “mega ateneo”.

Il TAR, in accoglimento dell'istanza cautelare volta a sospendere il conferimento del predetto incarico al controinteressato e ad ottenere un nuovo espletamento di tutti i colloqui (incluso

il ricorrente ammesso con riserva), ha infatti riconosciuto la natura di selezione pubblica alla procedura di nomina avviata nel caso di specie.

Il giudice amministrativo è giunto a tale conclusione dando rilievo al tipo di impostazione che era stata data dall'amministrazione alla procedura, così come emergente dall'esame dello specifico avviso pubblico adottato dall'amministrazione ("*Selezione pubblica per titoli e colloquio...*"), oltre che da quanto stabilito dal Regolamento di ateneo, il quale sul punto stabilisce che "l'individuazione avviene nell'ambito di una rosa di nominativi acquisita in esito ad avviso pubblico".

Il punto è di particolare interesse giacché, una volta definita la procedura di nomina quale "selezione pubblica", il TAR ne ricava, "a cascata", molteplici conseguenze di rilievo.

In primis, il radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo anziché quello ordinario (giòva ricordare che ai fini della giurisdizione «non c'è differenza alcuna tra "concorso" vero e proprio e "selezione pubblica"», ord. Tar Catania n. 510/2017).

In secondo luogo, la natura della commissione, che sarà da considerarsi una vera e propria commissione di esame, soggetta agli obblighi di legge previsti in materia di procedure concorsuali, compresi l'obbligo di motivazione, l'obbligo di pubblicizzazione delle date dei colloqui, la predeterminazione dei requisiti di ammissione e il divieto di integrazione degli stessi *ex post*.

Nel caso di specie, infatti, l'Avviso pubblico prevedeva che "il Rettore... valuterà i candidati... avvalendosi di una commissione di esperti dallo stesso individuata e presieduta" (art. 5). Tale previsione è stata intesa dal giudice quale rimessione della scelta del soggetto da nominare alla suddetta commissione. Tale interpretazione sarebbe altresì confermata dalla dirimente circostanza che la commissione nella seduta finale abbia concluso affermando che "La commissione, sulla base della valutazione dei titoli e dei colloqui, unanime ritiene il dott. XXXX il candidato che meglio risponde ai requisiti indicati".

2. La revoca dell'incarico

Un ulteriore profilo di indagine degli aspetti formali connessi al conferimento dell'incarico è quello relativo alla sua revoca, sul quale, tuttavia, non tutte le università hanno espressamente statuito (13 università, sulle 21 considerate, non menzionano tale aspetto).

Le previsioni statutarie o regolamentari rinvenute convergono, come prevedibile, nello stabilire che l'incarico di Direttore generale possa essere revocato dal Consiglio di amministrazione dell'ateneo, dal momento che quest'ultimo è l'organo deputato al suo conferimento. Si rinvengono, tuttavia, differenze rispetto al potere di impulso del

procedimento di revoca. Mentre le università di Foggia e di Torino stabiliscono che il provvedimento (motivato) sia assunto dal Consiglio di amministrazione stesso, sentito il Senato accademico (art. 58, c. 4), lo Statuto dell'università di Milano-Bicocca stabilisce che "l'incarico può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, *su proposta del Rettore*, sentito il Senato accademico". Tale soluzione, che appare più coerente con il carattere fiduciario dell'incarico insito nel potere di proposta del soggetto da nominare da parte del Rettore, è adottata (con diversa formulazione) anche dalle università di Chieti-Pescara, Catania, Teramo e dalla "Sapienza" di Roma. Quest'ultima, peraltro, richiede che le relative deliberazioni siano assunte a maggioranza dei componenti.

Circa le ragioni che giustificano il provvedimento di revoca, alcune istituzioni universitarie rinviano in maniera generica a quanto stabilito dalla legge. Così il Politecnico di Bari ("L'incarico può essere revocato prima della scadenza naturale nei casi e con le modalità previsti dalla legge", art. 16, c. 3), l'università di Torino ("Il Direttore Generale può essere sospeso o dichiarato decaduto, nei casi previsti dalla legge, art. 58, c. 4), di Teramo ("Il Direttore generale può essere sospeso o revocato nei casi previsti dalla normativa in materia di lavoro pubblico", art. 26, c. 9) e "La Sapienza" di Roma ("L'incarico di Direttore Generale può essere revocato nei casi previsti dalla legge", art. 22, c. 3). L'università di Chieti-Pescara specifica che i casi di revoca sono quelli previsti dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Responsabilità dirigenziale), l'università di Catania ammette la revoca "per gravi irregolarità, nonché per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti" (art. 11, c. 6) e l'università di Foggia "in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi competenti, risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati". L'università di Messina stabilisce che le ipotesi di decadenza e di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale siano contenute nello contratto individuale di lavoro del Direttore generale (Reg. art. 1, c. 2). Infine, il Politecnico di Milano si limita a stabilire che "l'incarico può essere motivatamente revocato prima della naturale scadenza" (art. 18, c. 5).

Da segnalare, infine, che nell'ultimo avviso pubblico emanato dall'università La Sapienza, è stata prevista anche una facoltà di recesso: "L'incarico (...) è rinnovabile per tre anni, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto. Nel caso di rinnovo del contratto, al termine del primo anno del nuovo triennio, il Rettore e il Direttore Generale hanno entrambi facoltà di recesso, senza ulteriori formalità e alla parte destinata a subire l'esercizio di recesso non spetta alcun corrispettivo" (art. 6, Avviso 4 settembre 2017).

3. Requisiti, incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico

Circa i requisiti richiesti al soggetto cui conferire l'incarico di Direttore generale, la legge di riforma fa riferimento a requisiti professionali di alto profilo, limitandosi però a richiamare l'elevata qualificazione professionale e la comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Dall'esame delle previsioni degli atenei, oltre all'indizione di apposita selezione pubblica di cui si è detto nel par. 1 - che di per se' è sintomatica della scelta di attribuire peso alla valutazione su base professionale dei candidati - vi sono ulteriori elementi che indicano come le università abbiano orientato le proprie prassi in tale direzione.

Si segnalano, in particolare, i requisiti richiesti ai candidati stessi, come risultanti da alcuni avvisi esaminati e dalle previsioni regolamentari, che talvolta appaiono più ristrettivi e maggiormente qualificanti.

Con riferimento alla comprovata esperienza pluriennale, ad esempio, l'università del Salento richiede una "esperienza almeno quinquennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali" (art. 73, c. 3), mentre l'università di Camerino specifica, sempre per via statutaria, che "i candidati alla carica di Direttore generale debbono sapere: dare attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi politici degli organi dell'Ateneo; definire e gestire a tal fine un budget; gestire i processi organizzativi e le relazioni con il personale; utilizzare dati quantitativi e qualitativi per definire strategie di intervento; manifestare attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate." (art. 28, c. 5). Il regolamento dell'Università di Messina (art. 4), definisce i criteri di valutazione rispetto all'elevata qualificazione professionale richiesta: "a) tipologia degli enti, istituzioni o società in cui sono maturate le esperienze professionali; b) posizione funzionale ricoperta, con riferimento agli ambiti di autonomia svolti; c) possesso di eventuali pubblicazioni scientifiche in ambito giuridico, economico e contabile".

Benchè la legge n. 240/2010 non preveda restrizioni in ordine all'organizzazione di provenienza presso cui siano state maturate le funzioni dirigenziali (che potrà dunque essere una struttura sia pubblica che provata), si rinvengono alcune peculiarità.

A differenza degli altri statuti esaminati, i quali si limitano, sul punto, a riportare testualmente quanto stabilito dalla legge 240/2010 circa la "comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali", l'Università di Genova stabilisce che il Direttore è designato "tra persone, anche interne all'Ateneo, di elevata qualificazione ed esperienza nel campo della organizzazione e della gestione di istituti universitari o di ricerca" (Stat. art. 25), richiedendo pertanto esperienza manageriale "specializzata", ovvero realizzata in organizzazioni universitarie o di ricerca.

Inoltre, l'Università degli Studi di Roma Tre (Stat. art. 22), ammette, oltre a dirigenti dell'Università, solo dirigenti di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica in possesso di elevata qualificazione, con esclusione di soggetti provenienti dal settore privato.

Viceversa, tutte le altre università oggetto di indagine includono, tra i candidati possibili, soggetti con esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali che possono essere state maturate sia in strutture pubbliche che private. Alcune università, anziché operare il solo richiamo alle "funzioni dirigenziali", hanno esplicitato, per via statutaria, che l'incarico potrà essere conferito "anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche" (l'università di Torino e, per via regolamentare, l'università di Messina), ovvero "l'esercizio di funzioni dirigenziali nel settore pubblico o privato" (Università del Salento).

Altre università, invece, precisano negli specifici avvisi pubblici che gli "enti, istituzioni o società" nella quali sono state maturate le competenze siano ad alto grado di complessità organizzativa. Tra esse, l'università di Chieti, Padova, Perugia, Milano-Bicocca e Bergamo. Quest'ultima, tuttavia, seppure ammette alla selezione candidati in possesso, per almeno 5 anni, di funzioni dirigenziali nella gestione di strutture sia pubbliche che private, prevede al contempo il requisito preferenziale della pregressa esperienza nel ruolo di Direttore generale all'interno del sistema universitario nazionale.

È comunque prassi diffusa quella di conferire l'incarico a soggetti provenienti da amministrazioni universitarie. Infatti, i profili dei direttori generali attualmente in carica presso gli atenei considerati provengono dall'amministrazione dell'ateneo che li ha incaricati (6 atenei sui 21 considerati) ovvero da enti/organizzazioni correlate alla stessa (2 atenei), ovvero provenienti da altre università (13 atenei), privilegiando soggetti che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale presso altra università italiana (9 atenei). Due soli atenei hanno attinto da altre pubbliche amministrazioni: Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (università del Salento) e aziende in ambito sanitario (università di Milano-Bicocca).

Rispetto agli atenei che hanno attinto dalla propria università, i soggetti incaricati provengono dai ruoli dirigenziali dell'ateneo, avendo ricoperto la funzione di dirigente di area/settore (università di Roma "La Sapienza", università di Torino e di Napoli "Federico II) ovvero di Direttore amministrativo (Università di Macerata e di Roma Tre). L'università di Messina ha conferito l'incarico a un docente dell'università, già delegato del Rettore al bilancio, mentre il Politecnico di Milano al Direttore generale della omonima Fondazione e l'Università di Foggia al Direttore di struttura della relativa azienda ospedaliera-universitaria.

La maggior degli atenei considerati, invece, ha incaricato personale dirigente proveniente da altre amministrazioni universitarie (Università di Genova e di Bergamo), in prevalenza con pregressa esperienza nel ruolo di Direttore generale: così lo IUAV di Venezia, le università di Catania, di Padova, di Brescia, di Camerino, di Perugia, di Teramo, di Chieti e Pescara e il Politecnico di Bari.

Infine, dall'esame degli avvisi pubblici emanati negli ultimi anni, è emerso come alcuni atenei richiedano il requisito della cittadinanza italiana, con esclusione dunque degli stranieri e degli altri cittadini dell'UE: così il Politecnico di Bari (Avviso 5 agosto 2016), l'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara (Avviso 31 luglio 2017) e l'Università di Camerino (Avviso 30 giugno 2017).

Naturalmente candidabili soggetti di ambo i sessi, nella prassi i direttori generali attualmente in carica presso gli atenei considerati di genere femminile sono 7; la maggioranza delle quali proviene dall'amministrazione dell'ateneo che li ha incaricati, con ciò potendosi forse registrare una minore mobilità territoriale rispetto ai direttori generali di sesso maschile.

Venendo ora ai casi di inconfiribilità e di incompatibilità dell'incarico, la legge di riforma del 2010 si limita a stabilire che, nel caso in cui l'incarico venga conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa (art. 2, comma 1, lett. n): tale previsione viene richiamata da tutti gli statuti universitari, senza eccezione alcuna.

Rispetto al conferimento dell'incarico di direttore generale, la normativa di riferimento è oggi costituita dal d.lgs. 39 del 8 aprile 2013, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". Tale decreto, infatti, modifica la disciplina in materia di attribuzioni di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, nel quale sono ricomprese anche le università.

Nello specifico, sono ivi elencati i casi di inconfiribilità (anche) per gli incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni (art. 3, c. 1, art. 4, c. 1). Tali casi sono riconducibili a: condanna (anche non passata in giudicato) per reati contro la pubblica amministrazione; svolgimento, negli ultimi due anni, di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'università che conferisce l'incarico; titolarità, negli ultimi due anni, di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'università; svolgimento, negli ultimi due anni, di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'università.

In maniera analoga, i casi di incompatibilità riferibili a tutta la durata dell'incarico di Direttore generale ivi contenuti sono: svolgimento di incarichi ovvero titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'università che conferisce l'incarico (art. 9, c. 1); svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'università (art. 9, c. 2); assunzione della carica di componente dell'organo di indirizzo dell'università (art. 12, c. 1).

Oltre a ciò, da tale provvedimento normativo si desume che l'efficacia del conferimento dell'incarico di Direttore generale è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione circa l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità contenute nel decreto. Del pari, durante lo svolgimento dell'incarico, deve essere presentata annualmente una dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Circa il rispetto di quanto disposto, sono conferiti all'ANAC poteri di vigilanza nei confronti dell'università, che comprendono l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi (art. 16, c. 1).

Infine, a norma dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013, l'efficacia del provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice (o dirigenziale) conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile del piano anticorruzione, comunque motivato, è subordinata all'eventuale riesame da parte dell'ANAC, che verifica se la revoca sia correlata alle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione. Pertanto, qualora l'università abbia individuato il responsabile del Piano anticorruzione nella figura del Direttore generale - come nel caso dell'Università di Napoli Federico II - l'eventuale revoca dell'incarico di Direttore generale è soggetta ad obbligo di comunicazione (quale che sia la ragione), può essere soggetta al riesame da parte di un soggetto esterno all'università e l'efficacia della revoca rimarrà sospesa sino all'eventuale richiesta di tale riesame (30 giorni)¹.

Generalmente, gli statuti universitari non hanno previsto una disciplina specifica riferibile ai casi di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico di direttore generale, salvo l'università di Milano-Bicocca, che espressamente stabilisce che tale carica "è incompatibile con qualunque altra carica dell'Università" (Stat. art. 52), e l'Università del Salento, che vieta al Direttore generale "la contestuale titolarità, in qualsiasi forma ricoperta, di incarichi pubblici

¹ Art. 15, comma 3: "Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace".

elettivi o di dirigenza di partito”, al pari dei membri del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico (Stat. art. 24, c. 4).

L'università di Messina, non tramite previsione statutaria bensì nello specifico regolamento di ateneo, precisa che “il rapporto di lavoro del Direttore generale è di natura esclusiva e non può conciliarsi con qualsiasi altro rapporto di lavoro o con attività di tipo professionale” (Reg., art. 1, c. 3).

Viceversa, si rinvengono diffusamente precisazioni circa le incompatibilità negli specifici avvisi pubblici emanati dagli atenei al fine di individuare la persona cui conferire l'incarico di Direttore generale. Tuttavia, tali precisazioni sono per lo più omogenee tra loro e si limitano a riprodurre la normativa statale sopra richiamata e/o il Codice etico di ateneo in punto di conflitto di interessi. Si riporta, a titolo esemplificativo, quanto previsto dalle università di Foggia, Bergamo e Camerino.

La prima stabilisce che “Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di consulenza o con l'esercizio di qualsiasi attività libero-professionale. Il Direttore Generale non può, altresì, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle Università, negli Enti di ricerca e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Il Direttore Generale non può avere vincoli di coniugio, parentela e/o affinità, fino al quarto grado compreso (artt. 74-78 cod. civ.), con il Rettore o con i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia” (Art. 4, Avviso 23 dicembre 2015). L'università di Bergamo, nell'ultimo avviso pubblico, tra i requisiti include: non aver riportato condanne penali o altre misure che possano impedire, ai sensi della normativa vigente, l'instaurarsi del rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni; non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n.3; non avere un rapporto di coniugio o di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il Rettore o con un componente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, precisa che “Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è di natura esclusiva e non può conciliarsi con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opere professionali o di consulenza. Il Direttore Generale è tenuto ad osservare quanto disposto dall'art. 7 del vigente Codice Etico dell'Ateneo in materia di conflitto di interessi” (Avviso 27 settembre 2016).

Infine, l'università di Camerino stabilisce che “L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato e con l'esercizio di

qualsiasi attività libero-professionale, ferme restando le ulteriori cause di incompatibilità espressamente previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. (...) Il Direttore Generale può svolgere, previa autorizzazione del Rettore e compatibilmente con le proprie funzioni, altri incarichi, che debbono, comunque, avere natura temporanea ed occasionale” (art. 7, Avviso 30 giugno 2017).

4. Compiti e funzioni assegnati al Direttore generale

Circa le funzioni ed i compiti attribuiti al Direttore generale, la legge n. 240/2010, in attuazione del principio di distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro (d.lgs. 165/2001, art. 4, c. 4), pone il Direttore generale a capo “della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo” (art. 2, comma 1, lett. o)). Inoltre, la medesima legge compie un richiamo esplicito ai “compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ovvero sia le funzioni spettanti dirigenti di uffici dirigenziali generali.

La formulazione della legge di riforma, dunque, non elenca in modo preciso quali siano le funzioni spettanti al Direttore generale, né queste possono desumersi agilmente “a contrario”, dalle funzioni assegnate agli organi di indirizzo dell'università, dal momento che rimangono molte zone grigie rispetto alle funzioni degli organi di governo dell'ateneo (Rettore e Consiglio di amministrazione in particolare) e di altri soggetti con compiti istituzionali (come i Direttori di dipartimento), così come non sono definite le funzioni di gestione dei dirigenti, né è specificato il rapporto che intercorre tra essi ed il Direttore generale. La specifica definizione di tali compiti è stata dunque lasciata all'autonomia statutaria degli atenei.

Al fine di definire un quadro di tali funzioni, quindi, occorre innanzitutto prendere in esame i compiti e poteri elencati nell'art. 16 del d.lgs. 165/2001 (e ss.mm.ii). Occorre, tuttavia, tenere in considerazione due elementi. Innanzitutto, l'elenco stesso non è un elenco tassativo, come si evince dal tenore della legge: “i dirigenti di uffici dirigenziali generali (...) esercitano, *fra gli altri*, i seguenti compiti e poteri” (comma 1). Inoltre, come specificato dalla legge 240/2010, il Direttore generale dell'università esercita i compiti ivi elencati “*in quanto compatibili*” (art. 2, lett. o)); pertanto, nell'individuare le funzioni da affidare al Direttore generale, le università hanno dovuto effettuare tale verifica di compatibilità, con esiti non sempre convergenti.

Entrando nello specifico delle funzioni, occorre preliminarmente rilevare che, dall'esame degli statuti universitari, emerge come alcuni di essi si siano limitati a riprodurre testualmente la generica formulazione della legge, mentre la maggior parte di essi, oltre a riportare quanto già definito dalla legge 240/2010, si è limitata alla trascrizione dei compiti elencati dall'art. 16 citato, "selezionando" (e riadattando) tra essi quelli che appaiono maggiormente compatibili con una pubblica amministrazione caratterizzata da molte peculiarità, quale è l'università. Alcune università, in elenchi (più o meno estesi) di funzioni assegnate al Direttore generale hanno inoltre inserito anche compiti ulteriori, non direttamente ricavabili dalle indicazioni contenute dall'art. 16 citato. L'Università IUAV di Venezia e quella di Brescia, infine, hanno operato il richiamo alla normativa statale ed elencato espressamente i soli compiti ulteriori (salvo minime sovrapposizioni).

Per vero, anche nell'ossequioso richiamo alla lettera della disposizione normativa citata relativa alle funzioni del Direttore – operato da pressochè tutti gli statuti universitari - si rinvencono differenziazioni. Ad esempio, alcune università hanno precisato, la complessiva gestione e organizzazione del "personale tecnico-amministrativo", richiamando nella disposizione il personale bibliotecario (università di Teramo e di Roma Tre), dirigente (università di Napoli Federico II) ovvero entrambi (Politecnico di Bari). Altre università, hanno esplicitato le responsabilità del Direttore generale rispetto all'attuazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione (università di Genova, Torino, e Teramo e Politecnico di Bari e Milano).

La differenziazione più macroscopica si rinviene invece nel limite all'attribuzione al Direttore generale "della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo", limite che, a norma della legge, dovrebbe essere costituito dai (soli) "indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione". Oltre al Politecnico di Bari, che omette di menzionare tale potere di indirizzo, alcune università stabiliscono che il Direttore generale si conformi "agli indirizzi forniti *dal Rettore* e dal Consiglio di amministrazione" (Università di Chieti-Pescara) ovvero che conformi la propria attività "agli obiettivi e programmi *degli organi di governo*" (Messina), o, ancora, "in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati *dagli organi centrali di governo dell'Università*" (Roma Tre). Tali prassi, tuttavia, non appare coerente con l'assetto complessivo della *governance* di ateneo, che non affida poteri di indirizzo al Rettore nelle materie di competenza del Direttore generale, bensì nei (soli) ambiti della didattica e nella ricerca. La legge di riforma prevede infatti l'attribuzione al rettore "(...) *delle funzioni di*

indirizzo, di iniziativa e di coordinamento *delle attività scientifiche e didattiche* (art. 2, lett. b)).

Entrando nel merito delle specifiche funzioni affidate al Direttore generale, i compiti e poteri assegnati ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ex art. 16 sono contenuti in un corposo elenco che li racchiude in 15 ambiti. Tuttavia, quelli che tra essi appaiono compatibili con il ruolo di Direttore generale di ateneo sono ridotti. In particolare, ai Direttori generali delle università dovrebbe spettare:

- proposta delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale (ex lett. a-bis);
- attribuzione di incarichi e responsabilità ai dirigenti rispetto a specifici progetti e gestioni; definizione degli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; (ex lett. b);
- adozione degli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale (ex lett. c);
- adozione degli atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti (ex lett. d);
- direzione, coordinamento e controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proposta dell'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale (ex lett. e);
- promozione e resistenza alle liti, potere di conciliare e di transigere (salvo il potere di rappresentanza che spetta al Rettore) (ex. lett. f);
- organizzazione e gestione del personale e gestione dei rapporti sindacali e di lavoro (ex lett. h);
- decisione sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti (ex lett. i);
- collaborazione, monitoraggio e controllo rispetto al sistema anticorruzione adottato dall'università (ex lett. l-bis, ter, quater).

Le università che hanno dettagliato l'elenco delle funzioni compatibili con l'art. 16 hanno richiamato e specificato gli ambiti sopra individuati, salvo le previsioni relative al sistema anticorruzione adottato dagli atenei. Infatti, circa l'ultimo ambito segnalato, non sono

rivenibili particolari indicazioni negli statuti esaminati, dal momento che tali compiti sono stati introdotti nella norma citata dopo l'adozione da parte delle università dei nuovi statuti di autonomia (la modifica legislativa è intervenuta con d.lgs. n. 95/2012). L'unica eccezione è rappresentata dall'università di Roma Tre, la quale stabilisce che spetti al Direttore generale "concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti" (Stat., art. 22).

Per quanto riguarda invece le funzioni ulteriori, ve ne sono alcune comuni, previste da tutte le università. Infatti, tutti gli Statuti prevedono la partecipazione del Direttore generale alle sedute sia del Consiglio di amministrazione (come però espressamente stabilito dalla legge 240/2010) che del Senato accademico, senza diritto di voto, salvo le università di Roma Tre e di Camerino che gli attribuiscono il voto consultivo (quest'ultima per le sole sedute del Consiglio di amministrazione). Nella maggioranza dei casi, egli assume le funzioni di segretario, per la verbalizzazione delle sedute e per la tenuta degli atti (salvo possibilità di delegare un funzionario o il vicedirettore).

Inoltre, tutti gli statuti prevedono la facoltà del Direttore circa la designazione di un vicario, per lo più individuato tra i dirigenti dell'ateneo o tra funzionari con qualifica più elevata, perché lo sostituisca in caso di assenza, impedimento o revoca dell'incarico.

Un'ulteriore compito, comune a molti statuti, è la presentazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, che deve essere presentata agli organi di governo dell'ateneo. Alcune università hanno previsto che essa debba essere presentata al Consiglio di amministrazione, come l'università di Foggia. Tale prassi appare coerente con il nuovo assetto della *governance* delineato dalla legge n. 240/2010, posto che il Direttore generale è chiamato ad operare sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio, che del pari potrà revocarne l'incarico. Nello stesso senso, l'università di Torino stabilisce che "il Consiglio di amministrazione verifica periodicamente il rispetto degli indirizzi forniti (al Direttore generale)". Altre università richiedono che la relazione annuale venga presentata, oltre che al Consiglio di amministrazione, anche al Senato accademico (Politecnico di Bari e di Milano). Le università di Macerata e di Teramo prevedono che il Direttore indirizzi la relazione a tutti e tre gli organi di governo (Consiglio, Senato, Rettore). Le università di Venezia, Genova, Chieti e Pescara stabiliscono che la relazione debba essere presentata al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione; l'università di Chieti e Pescara prevede però che la sua approvazione spetti al Consiglio (Statuto, art. 27). Infine, l'Università per Stranieri di Perugia chiede la presentazione annuale

della relazione al Rettore e al Nucleo di Valutazione, ma stabilisce che la valutazione sia effettuata dal Consiglio di amministrazione “in base alle proposte formulate dal Rettore e dal Nucleo di Valutazione (Statuto, art. 11). Tuttavia, ulteriore indicazione in merito si rinviene tra i compiti affidati al Nucleo di Valutazione; l’art. 12 stabilisce infatti che quest’ultimo “propone al Rettore la valutazione annuale del Direttore Generale”. Nella stessa direzione, l’università di Brescia prevede che “Ogni anno il Rettore propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione d’Ateneo, la valutazione dei risultati inerenti l’attività del Direttore generale (...)” (art. 7, c. 15).

Tra le funzioni individuate dagli statuti e più propriamente attinenti all’organizzazione universitaria, vi è la predisposizione di documenti di carattere economico finanziario, come il bilancio di previsione, il conto consuntivo, le relative relazioni tecniche, il riparto delle risorse anche pluriennale (Politecnico di Milano e di Bari, l’Università di Bergamo, La Sapienza di Roma) il documento di programmazione triennale d’ateneo (Milano-Bicocca) oltre all’attuazione di piani, programmi e direttive deliberati dal Consiglio di amministrazione e dagli altri organi di governo. Quest’ultima attribuzione, che peraltro “ricalca” la previsione contenuta nel d.lgs. 165/2001 con riferimento però alle direttive “definite dal Ministro” (art. 16, lett. b), si rinviene negli statuti delle università di Macerata, di Torino, di Padova, di Chieti-Pescara, di Camerino, di Napoli Federico II, di Teramo, di Perugia (Stranieri) e dei politecnici di Milano e di Bari.

Generalmente, ed in particolari dagli statuti che hanno optato per un elenco molto dettagliato dei compiti affidati al Direttore (università di Foggia, Napoli Federico II, Teramo e del Salento), si evince chiaramente come tutti i compiti attengano alla sfera della sola gestione della struttura amministrativa (che coinvolge i servizi, le risorse strumentali e il personale Tecnico-amministrativo). Cionondimeno, alcune università hanno espressamente specificato che “le funzioni del Direttore generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento” (università di Torino, art. 56, c. 3), ovvero che “l’attività di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca (università di Foggia, art 20, c.3). Tali previsioni sono in evidente richiamo alla disposizione contenuta nel d.lgs. 165/2001, la quale, riferita ai dirigenti, afferma che “nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento” (art. 15, comma 2).

L’Università di Camerino, viceversa, ha optato per un elenco molto sintetico, in cui sono individuate solo tre funzioni (oltre alla predisposizione della relazione sull’attività svolta, di

cui si è già detto) con la formula di chiusura che racchiude “tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti”. L’inserimento della formula di chiusura, peraltro, è una scelta adottata dalla maggior parte delle università esaminate, anche rispetto ad elenchi molto dettagliati (fanno eccezione solo il Politecnico di Milano, le università di Bergamo, di Foggia e del Salento e lo IUAV di Venezia). Tra le attribuzioni esplicitate dall’università di Camerino, in particolare, si rinviene la responsabilità in ordine alla verifica della legittimità di ogni proposta di deliberazione sottoposta agli organi di governo dell’ateneo. Ognuna deve essere infatti “corredata dal parere (...) del Direttore Generale sotto il profilo della legittimità”. Inoltre è espressamente stabilito che “Il Direttore Generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative” di tali deliberazioni (unitamente al funzionario preposto) (Stat. art. 38).

In alcuni atenei, il Direttore è chiamato a far parte di organismi particolari dell’ateneo (quali il Comitato per lo Sport universitario dell’università di Milano-Bicocca), ovvero a svolgere specifici compiti rispetto a specifici organismi, come ad esempio il “Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario” dell’università di Brescia, che viene da lui convocato almeno quattro volte l’anno, ed è volto alla promozione del confronto sulle politiche gestionali e formative del personale.

Circa la stipula di contratti e la sottoscrizione di convenzioni, gli statuti che espressamente attribuiscono al Direttore tali funzioni generalmente precisano che esse sono limitate “agli ambiti di propria competenza” (Università di Messina), ovvero che egli stipula le convenzioni “necessarie alla gestione nelle materie di propria di competenza” (Università per stranieri di Perugia). Con ciò dovrebbero intendersi gli atti che attengono alla sfera della gestione, con esclusione degli ambiti riferibili alla ricerca alla didattica, giacchè essi dovrebbero spettare, in linea di principio, alle strutture didattiche ed in particolare ai Direttori di Dipartimento (salvo gli atti che, per varie ragioni, non possono essere adottati dal Dipartimento stesso).

Incisivamente, l’università di Macerata stabilisce che egli stipula “i contratti e le convenzioni dell’Ateneo necessarie alla gestione”, mentre l’ateneo di Teramo include anche quelle necessarie alla organizzazione dei servizi. Analogamente, l’Università del Salento stabilisce che il Direttore generale “stipula, assicurandone l’esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori, nell’ambito delle procedure di spesa di propria competenza, con esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d’ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell’Università”. L’Università di Napoli Federico II richiama i succitati contratti, precisando

che sono “fatte salve le competenze dei Dirigenti o di altre strutture di Ateneo”. Lo statuto del Politecnico di Milano stabilisce invece che è il Consiglio di amministrazione che “approva i contratti e le convenzioni che (...) non possono essere stipulati dalle strutture di Ateneo”, in ragione di clausole contrattuali, della materia, ovvero poiché eccedono i limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di amministrazione (Stat. art. 12, lett. k).

Infine, rispetto all'attività convenzionale con enti pubblici o privati che comporti spese o entrate a favore del bilancio di Ateneo, l'università di Torino assegna la competenza relativa all'approvazione al Consiglio di amministrazione (che la potrà delegare al Direttore generale), mentre la stipula è di competenza del Rettore (che la potrà delegare al Direttore di dipartimento interessato) (Stat., art. 71). Con riferimento agli atti negoziali che non siano direttamente connessi ad attività di didattiche e di ricerca, l'università di Catania stabilisce che sia il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e il bilancio a stabilire le competenze in materia di stipula e sottoscrizione, che potranno essere affidate al Direttore generale e ai dirigenti, fatta salva la possibilità di delega a funzionari per specifiche tipologie di atti di minore complessità e valore. Nella prima formulazione statutaria, riveduta in seguito alla Nota del MIUR (5039/2011) adottata in sede di controllo ex art. 6 della l. 168/1989, la stessa affidava al Direttore la competenza rispetto agli atti in materia di servizi e di risorse strumentali, con possibilità di delega ai dirigenti dell'ateneo. La formulazione attuale è frutto della specifica indicazione ministeriale che ne ha richiesto la riformulazione “in modo che sia mantenuto il principio che ordinariamente attribuisce alla responsabilità del Direttore generale o dei dirigenti delegati la sottoscrizione di atti negoziali (...)”.

Appendice – Le previsioni statutarie e regolamentari degli atenei

Il conferimento dell'incarico, revoca, requisiti, incompatibilità (par. 1-3)

- Università degli Studi di Padova

(Statuto, art. 21 “Direttore generale. Conferimento dell'incarico”)

1. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali tra una rosa di nominativi acquisita in esito ad avviso pubblico disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo.
2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, ed è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile; ove conferito a un dipendente pubblico, questi deve collocarsi in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto; il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle finanze e non è cumulabile con altri compensi o indennità da lavoro autonomo o dipendente.
3. Il Direttore generale, in accordo con il Consiglio di amministrazione, designa un Vicedirettore scelto tra i dirigenti o funzionari più alti in grado, il quale esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

(Regolamento generale di ateneo, art. 131 “Selezione e nomina”)

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Ateneo il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni Dirigenziali tra una rosa di nominativi acquisita in esito ad avviso pubblico.
2. Il Rettore, con proprio decreto assunto tre mesi prima della scadenza del contratto del Direttore generale in carica o entro un mese dalle dimissioni o cessazione dello stesso, dà avvio al procedimento relativo alla scelta di cui al comma 1 del presente articolo.
In tale decreto dovranno essere indicati i requisiti richiesti, conformi a quanto previsto dalla Legge 240/2010 e dallo Statuto e il termine per la presentazione delle domande.
Il decreto verrà affisso all'albo di Ateneo e pubblicato sul sito web dell'Università.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico conferisce l'incarico di Direttore Generale.

- Università degli Studi di Bergamo

(Statuto, art. 25 “Modalità di nomina del Direttore Generale”)

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.
Il Direttore Generale dovrà essere scelto tra soggetti di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali.
2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile.
3. L'incarico di Direttore Generale vicario è attribuito dal Rettore su proposta del Direttore Generale.

4. Il Direttore Generale vicario sostituisce il Direttore Generale in caso di impedimento o di assenza e può ricevere deleghe specifiche per la trattazione di particolari materie.

- Università per Stranieri di Perugia

(Statuto, art. 25 "Direttore Generale", Comma 2)

"2. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, individuata anche con selezione pubblica. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile".

- Università degli Studi di Torino

(Statuto, art. 57 "Conferimento dell'incarico")

1. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a un dirigente dell'Università che ne abbia titolo ovvero, previo specifico avviso pubblico, a un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche a estranei alle amministrazioni pubbliche, da scegliere in entrambi i casi tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il Direttore Generale, sentito il Rettore, può designare fra i dirigenti dell'Università un Direttore Generale Vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo in caso di vacanza, di assenza o di impedimento.

3. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con Decreto del Ministro competente per l'Università, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. Il Direttore Generale può essere sospeso o dichiarato decaduto, nei casi previsti dalla legge, con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato.

(Statuto, art. 58 "Natura e durata dell'incarico")

"1. L'incarico di Direttore Generale non può eccedere i tre anni, è rinnovabile. È regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

2. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

3. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con Decreto del Ministro competente per l'Università, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. Il Direttore Generale può essere sospeso o dichiarato decaduto, nei casi previsti dalla legge, con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico."

- Università IUAV di Venezia

(Statuto, art. 17 "Il direttore generale")

3. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata

esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuato tramite avviso pubblico e procedura trasparente. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile.

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

(Statuto, art. 47 "Direttore generale")

(...)

2. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.

3. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. L'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni. L'incarico può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato.

- Università del Salento

(Statuto, art 24, comma 4)

4. La carica di membro componente del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico, nonché l'incarico di Direttore generale sono incompatibili con la contestuale titolarità, in qualsiasi forma ricoperta, di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partito.

(Statuto art. 73 "Direttore generale", comma 3)

3. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. E' scelto, a seguito di avviso pubblico, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali nel settore pubblico o privato. L'incarico di Direttore generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

- Università degli Studi di Roma Tre

(Statuto, art 22 "Direttore generale")

L'incarico di direttore generale è conferito ad un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico è conferito con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. Ai sensi della legge vigente, l'incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata quadriennale e può essere rinnovato.

- Politecnico di Bari

(Statuto, art. 16, commi 3 e 4)

3. L'incarico di Direttore Generale è di tre anni, rinnovabile, ed è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico.

L'incarico può essere revocato prima della scadenza naturale nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

4. Il Direttore Generale è scelto, mediante avviso pubblico, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, e gode di trattamento economico determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro competente per l'università e la ricerca, di concerto con il Ministro competente per l'economia e le finanze. Il Direttore Generale, ove sia un dipendente pubblico, deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

- Università degli studi di Messina

(Statuto, art. 14, comma 2)

2. L'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata a seguito di selezione pubblica, secondo modalità stabilite da apposito regolamento. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. Nel caso che il Direttore Generale designato sia un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata del contratto.

(Regolamento, art. 2)

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, selezionata tramite avviso pubblico.

2. L'avviso è pubblicato all'Albo on-line dell'Università degli Studi di Messina, inserito nel sito Internet della stessa, nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e deve indicare:

- la durata dell'incarico;
- il trattamento economico che sarà corrisposto al Direttore Generale;
- il termine per la presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- il titolo di studio richiesto;
- i titoli professionali e le esperienze professionali pluriennali con funzioni dirigenziali o ad esse assimilate e ogni altro titolo utile ai fini dell'incarico da ricoprire;
- l'obbligo di allegare, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae datato e firmato alla domanda.

3. Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, in possesso dei diritti civili e politici, aventi come titolo di studio la laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, che siano dirigenti di Università o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche estranei alle amministrazioni pubbliche che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. Sarà altresì valutato il possesso di titoli professionali e di studio così come risultanti dal curriculum.

4. Costituiscono titolo preferenziale:

1. conoscenza del sistema universitario;
2. comprovata capacità di management e/o competenza gestionale e organizzativa di strutture complesse.

(Regolamento, art. 1, comma 2)

2. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. Nel medesimo contratto sono individuati i compiti che il Direttore Generale deve esercitare, le ipotesi di decadenza e di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale e il trattamento economico che deve essere conforme ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(Regolamento, art. 4)

1. La verifica del possesso dei requisiti e dei titoli di cui al precedente art. 2 è effettuata dal Rettore che potrà avvalersi di una apposita Commissione, designata con proprio decreto. Nella valutazione si terrà conto dei seguenti criteri di massima:

- a) tipologia degli enti, istituzioni o società in cui sono maturate le esperienze professionali;
- b) posizione funzionale ricoperta, con riferimento agli ambiti di autonomia svolti;
- c) possesso di eventuali pubblicazioni scientifiche in ambito giuridico, economico e contabile.

Il Rettore potrà acquisire altresì ulteriori elementi di giudizio da un colloquio con i candidati.

2. Effettuata la valutazione dei candidati il Rettore procederà alla scelta, con provvedimento motivato, della persona da proporre, sentito il Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale.

- Università degli Studi di Teramo

(Statuto, art. 26, commi 4-9)

4. L'incarico di Direttore generale è attribuito, a seguito di avviso di selezione pubblica, ad una personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, avanzata a seguito della valutazione dei curriculum professionali dei partecipanti alla selezione pubblica, sentito il parere del Senato accademico. Il regolamento generale di Ateneo specifica le modalità di selezione del Direttore generale.

6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato, stipulato dal Rettore, di durata triennale, rinnovabile, nonché dalla normativa in materia di lavoro pubblico. La determinazione del relativo trattamento economico è stabilita nel contratto in conformità ai parametri ed ai criteri fissati con decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il Direttore generale, se pubblico dipendente, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

8. Il Direttore generale, sentito il Rettore, può designare un Vicedirettore generale tra i dirigenti di ruolo dell'Università, con il compito di collaborare con il Direttore in tutti i suoi compiti e funzioni, nonché di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In assenza di dirigenti di ruolo, il Direttore generale può delegare uno o più funzionari all'espletamento delle funzioni ivi compresa la firma degli atti.

9. Il Direttore generale può essere sospeso o revocato nei casi previsti dalla normativa in materia di lavoro pubblico, con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il

parere del Senato accademico. Il Vicedirettore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del Direttore generale o precedentemente, in caso di revoca motivata dell'incarico.

(Regolamento generale di Ateneo, art. 20)

Il Direttore Generale deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali.

L'incarico è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico, ed è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché dalla normativa in materia di lavoro pubblico, di durata triennale, rinnovabile.

Nei sei mesi antecedenti alla scadenza del contratto, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, delibera la proroga del contratto ovvero il bando per la selezione pubblica.

Il bando è pubblicato sul sito web dell'Università e contiene l'indicazione dei requisiti richiesti, dei titoli valutabili, nonché del termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle candidature.

Entro il termine indicato nel bando, ogni interessato può presentare, con le modalità ivi previste, domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Rettore. Scaduto il termine indicato nel bando, l'elenco dei candidati e dei relativi curricula è pubblicato sul sito web di Università.

Nei successivi cinque giorni, ciascun candidato può ritirare la propria domanda. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature indicato nel bando, il Rettore nomina, con proprio decreto, la commissione di selezione, composta da tre componenti, di cui almeno due provenienti dai ruoli dell'Università.

La Commissione di cui al comma precedente esamina le domande e la allegata documentazione e predispone un elenco di nominativi, formulando un giudizio sintetico su ciascuno di essi, che trasmette senza indugio al Rettore e al Senato accademico.

Nella prima seduta utile, il Rettore propone al Senato accademico, per il relativo parere, il nominativo prescelto. Nella successiva seduta utile, il Consiglio di amministrazione provvede al conferimento dell'incarico, a far data dal giorno successivo alla scadenza del contratto del Direttore Generale in carica, o altrimenti con effetto immediato.

La commissione termina i propri lavori entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

(Statuto, art. 22, comma 3)

"(...) L'incarico di Direttore Generale può essere revocato nei casi previsti dalla legge e previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, sulla base di deliberazioni assunte a maggioranza dei componenti."

- Università degli Studi di Foggia

(Statuto, art. 20, comma 8)

8. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, può revocare anticipatamente l'incarico di direttore generale in caso

di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi competenti, risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico è disposta secondo la vigente normativa.

- Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara

(Statuto, art. 27, comma 2)

Il Consiglio di amministrazione:

(...) f) conferisce e revoca (nei casi previsti dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165) l'incarico al Direttore Generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.

- Università degli Studi di Catania

(Statuto, art. 11, "Direttore generale", commi 4-7)

4. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

6. La revoca dell'incarico di direttore generale è disposta, previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, per gravi irregolarità, nonché per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti.

7. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo un proprio vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

- Politecnico di Milano

(Statuto, art. 18 "Direttore generale", comma 5)

5. L'incarico di Direttore generale è di tre anni, rinnovabile, ed è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, ai sensi della normativa vigente. L'incarico può essere motivatamente revocato prima della naturale scadenza.

2. Compiti e funzioni attribuiti al Direttore generale (par. 4)

- Politecnico di Bari

(Statuto, art. 16 – Direttore Generale, comma 1)

1. Il Direttore Generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, nonché della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa. Allo stesso sono affidati, in quanto compatibili, i compiti di cui all'art. 16, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. In particolare, il Direttore Generale:

- a) svolge l'attività generale di direzione, di coordinamento, di controllo e di valutazione del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, ed esercita il relativo potere disciplinare;
- b) cura l'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dagli organi di governo, anche sulla base di specifici progetti, e compie gli atti di gestione necessari;
- c) presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo;
- d) predisponde i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti e le relative relazioni tecniche, sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse, anche pluriennale.

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

(Statuto art. 47 "Direttore generale", commi 1 e 5)

1. Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

5. Il Direttore generale in particolare:

- a) collabora con il Rettore alla predisposizione del documento di programmazione triennale d'Ateneo, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e delle relative relazioni amministrative;
- b) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e alle assegnazioni di personale tecnico-amministrativo;
- c) nomina le commissioni di concorso per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti;
- d) propone le modifiche del Regolamento di amministrazione e contabilità;
- e) adotta gli atti e i provvedimenti che impegnano la spesa nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità e vigila su di essa;
- f) può assegnare ai dirigenti autonomi poteri di spesa per le attività di loro competenza nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- g) firma i contratti relativi a lavori, forniture e servizi stipulati in forma pubblica-amministrativa;
- h) nomina i dirigenti; attribuisce loro gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti; definisce gli obiettivi attribuendo loro le risorse umane, finanziarie e materiali; ne verifica e controlla l'attività ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; può adottare il provvedimento di revoca dall'incarico in caso di risultato negativo della gestione amministrativa o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; può avocare gli atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi di necessità e urgenza con provvedimento motivato;
- i) può assegnare la funzione vicaria a un dirigente dell'Ateneo;
- j) svolge le attività di gestione dei rapporti sindacali;
- k) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente o delegata dagli organi di governo.

- Università del Salento

(Statuto, art. 73 "Direttore generale", commi 1-2)

1. Il Direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-

amministrativo dell'Ateneo e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione.

2. Il Direttore generale:

a) predispone il bilancio unico ed il bilancio consolidato di Ateneo sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio stabiliti ed aggiornati dal Ministero, garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo unico e il rendiconto unico in contabilità finanziaria;

b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio ed esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

c) coadiuva il Rettore, nell'ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di amministrazione ed in coerenza con il programma triennale delle attività, nell'elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e cura l'attuazione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di Governo, della gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

e) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti quando non di competenza dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

f) propone al Consiglio di amministrazione il piano triennale e annuale della performance organizzativa dell'Ateneo e sottopone al Nucleo di valutazione, per il Consiglio di amministrazione, la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;

g) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di amministrazione nel piano delle performance;

h) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;

i) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del regolamento generale di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

l) indirizza, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi;

m) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

n) esercita la potestà disciplinare sul personale anche dirigente secondo le previsioni di legge ed in particolare del d.lgs. n. 150/2009;

o) stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, con esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'Università.

- Università degli studi di Brescia

(Statuto, art. 10 "Il Direttore generale", commi 1 e 8-11)

1. Il Direttore generale è titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.
9. Il Direttore generale dirige la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata, la cui composizione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del medesimo Direttore generale.
10. Il Direttore generale convoca, almeno quattro volte l'anno, il Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, per promuovere il confronto sulle politiche gestionali e formative del personale stesso.
11. Il Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario dura in carica tre anni, è composto da 15 dipendenti eletti cui si aggiunge il membro del personale componente del Senato accademico. La base elettorale del Comitato è costituita da tutto il personale tecnico amministrativo e ausiliario strutturato sia a tempo determinato che indeterminato, ed è convocata dal Direttore generale.

- Università per Stranieri di Perugia

(Statuto, art. 23, Caratteri della struttura amministrativa, comma 2)

2. L'organizzazione della struttura amministrativa generale dell'Università è adottata dal Direttore Generale sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.

(Statuto, art. 25 "Direttore Generale, comma 1)

1. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. In tale ambito:
 - a) esercita i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione;
 - b) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai responsabili delle strutture amministrative;
 - c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - d) adotta i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione nelle materie di propria competenza secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

- e) presenta annualmente al Rettore e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta, cui sono allegati le relazioni dei singoli responsabili delle strutture, anche decentrate;
- f) esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti normativi dell'Università e dalla legge.

- Università degli Studi di Messina

(Statuto, art. 14 "Direttore generale", comma 1)

1. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento degli uffici, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Università; conforma la propria attività agli obiettivi ed ai programmi degli organi di governo e vigila sulla osservanza delle direttive da essi impartite. 3. Il Direttore Generale esercita, tra gli altri, i seguenti compiti:

- 1) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
- 2) provvede alla gestione finanziaria ed amministrativa e all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo;
- 3) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere, affidandone la gestione ai dirigenti;
- 4) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- 5) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- 6) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria sfera di competenza, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- 7) predispose la bozza del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ateneo sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale;
- 8) negli ambiti di propria competenza, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessari alla gestione;
- 9) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

- Università degli Studi di Torino

(Statuto, art. 56 "Direttore Generale", commi 1-3)

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione del personale tecnico-amministrativo, dei servizi e delle risorse strumentali, al fine di garantire la legittimità, l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa e tecnica dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente il rispetto degli indirizzi forniti.

2. Il Direttore Generale, in particolare:

- a) esercita i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione;
- b) dispone l'assegnazione alle strutture del personale tecnico-amministrativo necessario per il loro funzionamento;
- c) esercita tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Le funzioni del Direttore Generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

(Statuto, art. 68 "Funzioni dirigenziali e di responsabilità")

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza pubblica, il Direttore Generale, gli altri dirigenti e i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.
2. Le funzioni dirigenziali sono attribuite dal Direttore Generale, con provvedimento motivato e secondo le modalità e i limiti definiti dalle norme vigenti sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(Statuto, art. 71 "Convenzioni")

1. Al fine di potenziare le proprie attività didattiche e di ricerca, i Dipartimenti e le altre strutture dotate di autonomi poteri di gestione, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.
2. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di borse di studio, comprese quelle di Dottorato di Ricerca, di assegni di ricerca, di contratti a termine per il personale docente.
3. Qualora l'attività convenzionale comporti una spesa o un'entrata a favore del bilancio di Ateneo, la competenza all'approvazione e alla stipulazione è, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione, salva delega al Direttore Generale, e del Rettore, salva delega ai Direttori di Dipartimento interessati.

- Università degli Studi di Padova (Stat. art. 20 e 21, Reg. gen. di Ateneo, art. 131)

(Statuto art. 20 "Direttore generale. Funzioni")

1. Al Direttore generale compete, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo. Specificamente, il Direttore generale:
 - a) propone al Consiglio di amministrazione, nei limiti delle previsioni di bilancio, le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli organi centrali di Ateneo;
 - c) attribuisce ai dirigenti, coerentemente con tali piani e programmi e direttive generali, gli incarichi, gli obiettivi e la responsabilità di specifici progetti, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, nel rispetto dei vincoli di bilancio;
 - d) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone al Consiglio di amministrazione, nei confronti dei dirigenti, l'adozione delle misure correlate alla responsabilità dirigenziale o disciplinare;
 - e) può avocare gli atti di competenza dei dirigenti con provvedimento motivato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative e il buon andamento dell'amministrazione;
 - f) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere relativamente alle controversie rientranti nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
 - g) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

- h) richiede direttamente, per gli aspetti che riguardano l'esercizio delle sue competenze, pareri agli organismi consultivi dell'Ateneo;
- i) partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

- Università degli studi Foggia

(Statuto art. 20 "Direttore generale", commi 1-4)

1. Al direttore generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo. Il direttore generale svolge, inoltre, i compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In particolare, il direttore generale:
 - a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
 - b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi competenti dell'università, i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure e i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'università;
 - e) è responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
 - f) detta direttive ai dirigenti sulle procedure e i provvedimenti, verificandone l'attività; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;
 - g) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi;
 - i) adotta, nel rispetto della legislazione vigente, della contrattazione collettiva, dello statuto e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, quando non spetta ai dirigenti provvedervi;
 - j) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
 - k) propone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, i programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
 - l) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, ad esclusione di quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture dotate di autonomia gestionale o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'università. Stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;
 - m) stipula i contratti e le convenzioni in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - n) partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

o) adotta, previo parere del consiglio di amministrazione, le decisioni in materia di liti attive e passive in cui è parte l'università.

3. L'attività di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.

4. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta.

- Università degli Studi di Chieti

(Statuto art. 29 "Attribuzioni del Direttore")

"1. Il Direttore Generale attende, in conformità agli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché ai compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del d.lgs. n.165 del 2001.

2. In particolare, il Direttore Generale:

a) attua le direttive degli organi di governo, in coerenza con il documento di programmazione triennale, per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'amministrazione centrale;

b) dispone, attraverso gli uffici dipendenti, l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo;

c) è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo e del personale tecnico-amministrativo; stabilisce, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione per quanto di loro rispettiva competenza, l'attribuzione del personale alle singole strutture; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali; approva i trattamenti economici accessori del personale dirigente in conformità alla valutazione della performance secondo la legislazione vigente;

d) svolge una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale, esercitando, in caso di inerzia, il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti;

e) è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi e della corretta gestione delle risorse, nell'ambito delle sue competenze;

f) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi competenti, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure e i provvedimenti relativi, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, anche in conformità ad eventuali indirizzi del Rettore;

h) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

i) presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta;

j) designa tra i Dirigenti dell'Ateneo o, in mancanza, tra i funzionari, chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento."

- Università di Camerino

(Stat. art. 19, comma 5 "Consiglio di Amministrazione")

"Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica e, salvo diverse maggioranze richieste dalle leggi o dallo Statuto, a maggioranza degli aventi diritto per i provvedimenti

di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 1 e a maggioranza dei presenti per gli altri provvedimenti. Il Direttore Generale partecipa alle sedute con voto consultivo.

(Stat. art. 28 "Direttore Generale", commi 1-3)

"1. La struttura amministrativa di UNICAM fa capo al Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attività di UNICAM e, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'attuazione dei programmi e dei provvedimenti deliberati dagli organi accademici.

3. In particolare, competono al Direttore Generale:

a) la vigilanza sulle attività amministrative e gestionali degli uffici e servizi di UNICAM;

b) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture, valutate le proposte delle Scuole di Ateneo, delle altre strutture di ricerca e formazione, delle aree tecnico-amministrative e sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

c) la verifica e il coordinamento dell'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili delle varie aree dell'amministrazione;

d) la predisposizione e la presentazione, a metà ed a fine mandato, di una sintetica relazione sull'attività svolta, che ricomprende quella dei responsabili dei macro-settori;

e) tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

(Art. 38 "Pareri sulle deliberazioni e loro attuazione")

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta agli organi di governo di UNICAM deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile amministrativo della struttura interessata e del responsabile del macro-settore competente, nonché del Direttore Generale sotto il profilo della legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Il Direttore Generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

- Università di Napoli "Federico II"

(Statuto, art. 24 "Direttore generale", comma 1 e 6)

1. Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni ad altri soggetti, organi o strutture, il Direttore generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché lo svolgimento, in quanto compatibili, dei compiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 30/3/2001 n.165 e s.m.i..

6. Il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. In particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Università e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

- b) nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle altre disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza;
- c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici, definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
- d) nell'ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Università, provvede al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro subordinato, adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori. Resta ferma la specifica disciplina prevista dal Protocollo Università – Regione stipulato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 21/12/1999 n.517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato dall'Azienda ospedaliera universitaria Federico II;
- e) procede, anche mediante mobilità, all'assegnazione del personale tecnico amministrativo agli uffici, alle Ripartizioni ed alle strutture dell'Ateneo, fatta eccezione per il personale tecnico-amministrativo utilizzato presso l'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa Regione – Università, stipulato, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 21/12/1999 n.517 e s.m.i., per la disciplina del rapporto tra servizio sanitario regionale e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali;
- f) nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici;
- g) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Rettore sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall'apparato amministrativo di propria esclusiva competenza;
- h) indirizza, coordina, controlla e valuta l'attività degli altri dirigenti, assegnando loro gli obiettivi operativi e di comportamento, secondo il modello di valutazione adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con quanto previsto dal D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può procedere alla sostituzione dei dirigenti in caso di loro inerzia o ritardo. Con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessità ed urgenza, può avocare a sé specifici atti di competenza dei Dirigenti;
- i) esercita, nei casi previsti dalla legge, l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente, fermo restando quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione – Università stipulato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 21/12/1999 n.517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato presso l'Azienda ospedaliera universitaria Federico II;
- j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori, fatte salve le competenze dei Dirigenti o di altre strutture di Ateneo dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- k) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali transazioni alle liti;
- l) chiede pareri agli organi delle altre amministrazioni anche internazionali;
- m) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- n) nell'ambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dell'Università ed agli organi delle altre strutture di Ateneo;
- o) propone al Rettore la nomina di legali interni per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Università.

- Università IUAV di Venezia

(Statuto, art. 17 "Il direttore generale", commi 1-2)

1. Il direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione, e risponde dei relativi risultati. Il direttore generale, inoltre:

- a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;
- b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ateneo;
- c) predisporre il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- d) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;
- e) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- f) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione rientranti nella sue competenze ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi e gli atti che impegnano la spesa, rientranti nella sua competenza.

2. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta.

- Università degli Studi di Genova

(Statuto, art. 25 "Il direttore generale", commi 2-5 e 7)

2. Il direttore generale ha la competenza, e la correlata responsabilità di fronte agli organi di governo, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Cura il buon andamento dell'amministrazione dell'Ateneo.

3. Il direttore generale adotta gli atti concernenti la dotazione e l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, indicando finalità generali e particolari da perseguire, compresa l'eventuale attribuzione, anche in forma esclusiva, di specifici progetti.

4. Attribuisce le funzioni ai dirigenti e ne dirige, coordina e controlla l'attività.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle norme vigenti.

7. Il direttore generale presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti.

- Università degli Studi di Roma La Sapienza

(Statuto, art. 22 "direttore generale", commi 1-2)

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale esercita, in particolare, i seguenti compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e attività gestionali;
- c) affida gli obiettivi ai dirigenti di ciascuna delle aree in cui si articola la Direzione generale, seguendo il complesso delle attività gestionali nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. L'insieme degli obiettivi assegnati ai dirigenti di ciascuna delle aree assume la forma di Piano Esecutivo di Gestione che viene reso noto dal Rettore all'inizio di ciascun anno;
- d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- f) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del d. lgs. n. 165/2001;
- g) per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ateneo, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, può avvalersi degli avvocati interni, iscritti nell'apposito elenco speciale, al quale viene assicurata l'autonomia tipica della professione forense; può avvalersi, altresì, di avvocati del libero foro, sulla base dei criteri stabiliti, da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- h) predispose il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di Ateneo di esercizio, nonché il bilancio preventivo unico di Ateneo e il rendiconto unico di Ateneo;
- i) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- j) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- k) esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

- Università degli Studi di Bergamo

(Statuto, art. 24 "Funzioni del Direttore Generale")

1. Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo.

2. In particolare spetta al Direttore Generale:

- a) curare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli Organi di governo e attribuire ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi gli incarichi e le responsabilità degli specifici progetti, definendo altresì gli obiettivi che gli stessi devono perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali;
- b) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) svolgere l'attività di organizzazione e gestione del personale, compresi i rapporti sindacali e di lavoro;
- d) dirigere, coordinare e controllare le attività dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

- e) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa nei termini individuati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- f) collaborare con il Rettore nella predisposizione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, del bilancio annuale, della predisposizione del budget e del conto consuntivo;
- g) assistere il Rettore nell'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie;
- h) provvedere alla gestione dei servizi e della struttura logistica dell'Ateneo, dando attuazione al piano degli interventi edilizi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- i) formulare proposte ed esprimere pareri su richiesta del Rettore.

- Università degli Studi di Macerata

(Statuto, art. 22 "Direttore Generale", commi 1-2)

1. Il Direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza pubblica.

2. In particolare, il Direttore generale:

- a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali deliberati dal Consiglio di amministrazione e dagli altri organi di governo;
 - b) attribuisce gli incarichi ai responsabili degli uffici, ne coordina l'attività e sovrintende allo svolgimento dei compiti di gestione loro spettanti. Esercita, in caso di inerzia, rifiuto o ritardo il potere di sostituzione e avocazione, previo contraddittorio con l'interessato;
 - c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici amministrativi, in conformità ai criteri generali definiti dal Consiglio di amministrazione, assegna il personale tecnicoamministrativo alle strutture e ne effettua la valutazione;
 - d) esercita i poteri di spesa e acquisizione delle entrate nell'ambito della propria competenza, sulla base di quanto previsto dagli atti generali di organizzazione e fatte salve le competenze attribuite ai responsabili degli uffici;
 - e) stipula i contratti e le convenzioni dell'Ateneo necessarie alla gestione;
 - f) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
3. Il Direttore generale presenta annualmente agli organi di governo una relazione sull'attività complessivamente svolta dalla struttura amministrativa.

- Università degli Studi di Teramo

(Statuto, art. 26 "Direttore generale", commi 1-3)

1. Il Direttore generale, sulla base dei programmi e degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, provvede alla gestione complessiva ed alla organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell'Università, assicurando la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Università.

2. Il Direttore generale:

- a) coordina l'attuazione dei piani e dei programmi varati dagli organi accademici del governo universitario;

- b) cura l'attuazione delle direttive generali definite dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, nonché delle deliberazioni degli altri organi dell'Università;
- c) dirige e raccorda l'attività dei dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione mediante il piano delle prestazioni e verificandone l'attuazione;
- d) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- e) presenta annualmente al Rettore, che la trasmette al Consiglio di amministrazione ed al Nucleo di valutazione, una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo.

3. Inoltre il Direttore generale:

- a) formula proposte ed esprime pareri al Rettore ed al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza; in particolare, propone le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento delle attività di gestione, al fine della elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
- b) richiede direttamente pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza. Propone al Consiglio d'amministrazione l'adozione di provvedimenti in ordine alle ulteriori liti attive e passive;
- c) promuove e resiste alle liti nelle controversie di lavoro con il potere di conciliare e di transigere sentito il Consiglio d'amministrazione;
- d) valuta annualmente la prestazione dei dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione dei risultati dell'Università;
- e) provvede all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- f) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio a norma di legge, di statuto e dei regolamenti;
- g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto dei regolamenti dell'Università e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetti ai dirigenti provvedervi;
- i) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnico-amministrativi cui non siano preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;
- j) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti o i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- l) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, e svolge funzioni di segretario verbalizzante;
- m) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale dirigente, del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca e dei collaboratori esperti linguistici, fatta eccezione per i casi in cui, ai sensi di legge, detto potere faccia capo direttamente ai responsabili di struttura con qualifica dirigenziale;

n) cura l'elenco dettagliato ed aggiornato degli organismi pubblici e privati costituiti dall'Università, ovvero di quelli ai quali partecipa e dei rappresentanti nominati dall'Università in seno ad essi; l'elenco è accessibile a chiunque vi abbia interesse;

o) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e alla organizzazione dei servizi e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, con i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza del proprio ufficio, a norma di legge, dello Statuto e dei regolamenti;

p) esercita inoltre i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione in quanto compatibili e dal regolamento per la amministrazione, la finanza e contabilità.

- Università degli Studi di Roma Tre

(Statuto, art. 22 "Direttore Generale", commi 2-4)

2. Al Direttore Generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tab dell'Ateneo, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università. Il Direttore Generale è a capo degli uffici centrali dell'Università e gli sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:

a) formulare proposte ed esprimere pareri al Rettore, nelle materie di sua competenza;

b) curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Consiglio di Amministrazione e attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici centrali dell'Ateneo;

d) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano la spesa;

e) dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e adottare, nei confronti dei dirigenti, le misure previste dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

f) stipulare i contratti dell'Università e gli accordi di collaborazione relativi ad attività gestionali;

g) promuovere e resistere alle liti; conciliare e transigere, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 103/1979;

h) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

i) svolgere le attività di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

j) decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

k) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

3. Il Direttore Generale risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegati le relazioni dei singoli responsabili dei servizi.

- Politecnico di Milano

(Statuto, art. 17 "Modalità di organizzazione", commi 2-4)

2. L'organizzazione dell'Ateneo si basa sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di programmazione generale e di verifica del conseguimento dei risultati rispetto agli indirizzi impartiti, e direzione amministrativa, alla quale compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

3. Gli organi di governo dell'Ateneo sono responsabili della direzione politica. Il Direttore generale è responsabile della direzione amministrativa.

4. Tutte le strutture di Ateneo applicano le regole e le modalità di gestione stabilite dal Direttore generale e si avvalgono del personale nel rispetto di principi e criteri condivisi con il Direttore generale.

(Statuto, art. 18 "Direttore generale", commi 1-4)

1. Il Direttore generale è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell'organizzazione complessiva delle risorse e del personale di Ateneo, nonché della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa di Ateneo.

2. Il Direttore generale coordina le attività dei dirigenti al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi responsabili della direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. In particolare, il Direttore generale:

a) svolge l'attività generale di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo del personale dell'Ateneo, ed esercita il potere disciplinare;

b) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti e compie gli atti di gestione necessari;

c) presenta annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo;

d) predispose il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche, sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale;

e) può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo il Direttore generale è dotato di autonomi poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

- Università degli Studi di Catania

(Statuto, art. 11, "Direttore generale", commi 1-3)

1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.

2. Esercita, in particolare, i seguenti compiti, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 165/2001:

- a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio a cui è preposto, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
 - d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e fatti salvi, comunque, i poteri delegati o attribuiti dallo stesso regolamento;
 - e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;
 - f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nel rispetto della normativa vigente, previo parere del Consiglio di amministrazione;
 - g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
3. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal regolamento di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

(Statuto art. 28 "Atti negoziali")

1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, stipula accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono sottoscritti dal rettore, che può delegare tale funzione ai responsabili delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 13 del presente Statuto.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di interesse generale, è di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di specifico interesse di strutture didattiche e di ricerca con autonomia gestionale, è di competenza degli organi deliberativi di tali strutture.
4. Sono comunque escluse da ogni accordo negoziale attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.
5. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina le competenze in materia di stipula e sottoscrizione relative ad ogni altro atto negoziale diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. Tali competenze possono essere attribuite al direttore generale e ai dirigenti, fatta salva la possibilità di deleghe a funzionari per specifiche tipologie di atti di minore complessità e valore.

(Regolamento di Ateneo, art. 11 "Organizzazione amministrativa")

1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo è ispirata a principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, imparzialità, semplificazione, responsabilità e valutazione dei risultati gestionali.
2. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di amministrazione approva il modello generale di organizzazione dell'amministrazione centrale, delle strutture didattiche e di ricerca e dei centri di servizio. In particolare, per l'amministrazione centrale, il modello individua le strutture di livello dirigenziale, nonché le unità

organizzative di staff e le loro funzioni. Per le strutture didattiche e di ricerca e per i centri di servizio, il modello individua le eventuali unità organizzative funzionali alle attività delle strutture e dei centri, nonché le loro funzioni.

3. Sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, il direttore generale adotta gli atti di organizzazione che definiscono la struttura interna delle unità organizzative individuate nell'ambito del modello di cui al comma precedente; in particolare: le unità organizzative elementari in cui sono eventualmente articolate le unità del modello, i relativi ambiti di competenza, i ruoli, le posizioni organizzative e i rispettivi livelli di responsabilità nonché l'attribuzione dei relativi incarichi.

4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, determina, in sede di programmazione, il fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i dirigenti, necessario al funzionamento dell'Ateneo, compatibilmente con le risorse disponibili.

(Regolamento di Ateneo, art. 13 "Direttore generale")

1. Il direttore generale esercita le funzioni individuate dallo Statuto.

2. Il direttore generale sovrintende all'attività di gestione e organizzazione dei servizi dell'Ateneo in attuazione dei piani e degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione attraverso appositi atti di indirizzo. Il direttore generale è, altresì, responsabile della corretta e tempestiva attuazione delle delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza.

3. Fatta salva la rappresentanza in giudizio spettante al rettore, conferisce l'incarico per promuovere e resistere alle liti all'ufficio legale di Ateneo o all'Avvocatura dello Stato. Con autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro.

4. La valutazione dei risultati dell'attività del direttore generale è disciplinata, nei rispetto della normativa vigente, da apposito provvedimento del Consiglio di amministrazione, che può prevedere anche la possibilità di utilizzare, a tal fine, strumenti di rilevazione dell'opinione del personale dell'Ateneo sull'efficienza e sulla qualità dei servizi.